

Sentenza n. 278/2014 pubbl. il 18/09/2014

RG n. 690/2013



Sent. N. _____

RCL N. _____

Cron. N. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA**

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Michele Maria Benini, nella causa di lavoro promossa

da

contro

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Avv. AVVOCATURA DELLO STATO)**



P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa eccezione disattesa, così statuisce: accertata la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato in Aree diverse (cancelliere – Area II[^]; funzionario giudiziario – Area III[^]); condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3; inoltre ad assegnare ai ricorrenti le mansioni proprie del profilo di cancelliere B3 come già in precedenza svolte ovvero mansioni equivalenti;

condanna altresì il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art. 10, comma 4 del C.C.N.L. 2006/2009 a riavviare e a portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolar modo la procedura per l'accesso alla posizione C1 profilo cancelliere) conformemente ai criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa; condanna il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore in attuazione dell'art. 10, comma 6 del C.C.N.L. 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 Area II[^] – F3 e funzionario giudiziario Area III[^] – F1);

rigetta nel resto il ricorso;

condanna da ultimo il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore a rifondere le spese di lite in favore dei ricorrenti, spese che sono liquidate in Euro 5.800,00 per compensi professionali di cui Euro 1.800,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.000,00 per la fase decisoria oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed oltre a IVA e CPA con distrazione in favore degli avv. Elisa Favè e Gianfranco Magalini che si dichiarano antistatari.

Motivazione riservata entro giorni 30 dalla data odierna.

Verona, il 18 settembre 2014

Sentenza n. 278/2014 pubbl. il 18/09/2014
RG n. 690/2013



Il Giudice
Dott. Michele Maria Benini